

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 442-A)

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE SANTONASTASO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

NELLA SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1979

Integrazioni alla legge 9 febbraio 1979, n. 49, recante disposizioni per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

Comunicata alla Presidenza il 10 gennaio 1980

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 442 reca integrazioni finanziarie alla spesa prevista dagli articoli 2 e 9 della legge 9 febbraio 1979, n. 49, riguardanti, rispettivamente, il premio di produzione ed il compenso annuale di fine esercizio istituiti con la medesima legge per il personale postelegrafonico.

Tale legge, com'è noto, ha inteso incentivare la presenza e la produttività dei dipendenti e combattere la grave crisi dei servizi postali del nostro paese, attraverso una più moderna organizzazione del lavoro che, smettendo un abito burocratico logoro e superato, ne vestisse uno nuovo e più adeguato, dal punto di vista aziendale e manageriale, alle precipue caratteristiche di erogazione e produzione di servizi proprie delle Aziende postale e telefonica.

In occasione dell'approvazione di quella legge, nella mia relazione, ebbi a dire che essa rappresentava il risultato positivo di un processo di autentica revisione culturale, in quanto affermava, per la prima volta all'interno di aziende dello Stato, una concezione del lavoro, ai vertici come alla periferia, più moderna sotto il profilo sia tecnologico che gestionale.

La preoccupazione che il premio di produzione ed il compenso di fine esercizio si configurassero come un incremento retributivo generalizzato, invece che come un effettivo incentivo alla produzione, determinò, in quell'occasione, un prolungato confronto in Commissione.

A distanza di un anno, col positivo riscontro dell'ormai consolidato superamento della grave crisi dei servizi postali attraversata dal paese, soprattutto per merito degli incentivi di cui si parla, possiamo dirci sod-

disfatti dei risultati conseguiti anche se dobbiamo affrontare l'onere di adeguare la spesa necessaria per il 1979 e per il 1980.

* * *

Il disegno di legge all'esame, come si è detto all'inizio, afferisce proprio agli aggiustamenti della spesa resi necessari dalle mutate condizioni, sia per l'incremento in termini numerici del personale che per la lievitazione del suo trattamento economico.

La corresponsione del premio di produzione ha comportato un aumento della spesa complessiva che va ben al di là del meccanismo incrementativo della spesa previsto dal secondo comma dell'articolo 2 della menzionata legge n. 49 che afferisce al solo rapporto tra unità di traffico e consistenza numerica del personale.

A meno che non si fosse voluto apportare una riduzione individuale del premio, in contrasto con lo stesso spirito della legge n. 49, mirante invece all'aumento della produttività del lavoro dei dipendenti postelegrafonici, non poteva non riconoscersi la validità della spesa inerente alla corresponsione del premio di produzione, specie quando essa è stata determinata nel rigoroso rispetto delle indicazioni della legge sul diritto alla percezione del compenso, individuate nella presenza in servizio e nella redditività del lavoro.

La corresponsione del compenso di fine esercizio per l'anno 1979 ha portato ad un incremento della spesa prevista non solo per le considerazioni già fatte in precedenza (aumento delle dotazioni organiche e del trattamento economico del personale) bensì anche per l'orientamento, manifestatosi nel corso del 1979, di determinare il compenso

in una misura uguale per tutto il personale, e comunque non inferiore a quella corrispondente alle indennità sopresse con l'articolo 9 della citata legge n. 49.

Va anche tenuto presente che l'incremento di spesa per il premio di produzione trova riscontro nell'aumento del volume del traffico e ciò costituisce un'ulteriore testimonianza dei positivi risultati conseguiti con questi meccanismi incentivanti della produttività.

* * *

Le integrazioni finanziarie necessarie alla corresponsione di entrambi gli incentivi per l'anno 1979 corrispondono, per l'Amministrazione postelegrafonica, ad un maggiore onere di lire 38 miliardi (di cui lire 26 miliardi per il premio di produzione e lire 12 miliardi per il compenso di fine esercizio) e di lire 1 miliardo e 950 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici (di cui lire 1 miliardo per il premio di produzione e lire 950 milioni per il compenso di fine esercizio). Agli anzidetti oneri è previsto che si faccia fronte, per il 1979, mediante riduzione di alcuni capitoli di spesa delle due Aziende; all'onere per il 1980, per un ammontare complessivo di 40 miliardi, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 6856 del Ministero del tesoro, concernente i provvedimenti legislativi in corso.

A proposito della copertura dei predetti oneri la 5^a Commissione, nel suo parere, ha

ritenuto non corretta la procedura adottata, in quanto si fa riferimento a capitoli eterogenei, aventi per oggetto spese ascrivibili a categorie economiche diverse, ed ha invitato la Commissione di merito a ricercare, con la collaborazione del Tesoro, più opportune forme di copertura per gli oneri ricadenti nell'esercizio 1979.

I rilievi della Commissione bilancio sono stati valutati anche alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, il quale ha fatto rilevare che i capitoli 101 e 108, cui è imputata gran parte della copertura finanziaria, riguardano in effetti spese per il trattamento retributivo del personale e non possono perciò essere considerati eterogenei rispetto all'oggetto del presente provvedimento.

La Commissione ha quindi ritenuto opportuno definire l'*iter* del provvedimento in sede referente invitando nel contempo il Governo a ricercare, nei limiti del possibile, una più congrua formula di copertura da proporre nel corso dell'esame in Assemblea.

La Commissione ha poi approvato un articolo aggiuntivo, necessario sotto il profilo tecnico per consentire l'immediata assunzione degli impegni di spesa sugli stanziamenti relativi al 1979.

Infine la Commissione ha dato mandato al relatore di sollecitare l'approvazione del disegno di legge con la modifica apportata.

SANTONASTASO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MAFFIOLETTI)

19 dicembre 1979

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole per quanto di competenza.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore D'AMELIO)

11 dicembre 1979

La Commissione bilancio e programmazione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, mentre esprime parere favorevole sulle modalità di copertura adottate per fronteggiare gli oneri ricadenti nell'anno finanziario 1980, rileva, ancora una volta, la sostanziale scorrettezza della procedura adottata per fronteggiare gli oneri relativi all'anno finanziario 1979. Più di una volta infatti questa Commissione, con riferimento a provvedimenti d'iniziativa del Governo, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, concernenti il trattamento economico del personale delle aziende autonome, ha avuto già modo di evidenziare l'inammissibilità di coperture

realizzate con riferimento a capitoli eterogenei, aventi per oggetto spese ascrivibili a categorie economiche diverse, come è il caso dei capitoli 101, 108, 281, 284, 427 dello stato di previsione della spesa dell'amministrazione delle poste per il 1979.

Tali modalità di copertura evidenziano, in buona sostanza, la scarsa attendibilità dei criteri con il quali si provvede a determinare la competenza dei capitoli in questione, prefigurando di fatto una sorta di inammissibili riserve finanziarie sottratte ad ogni controllo parlamentare.

La Commissione bilancio invita pertanto la Commissione di merito a voler ricercare, con la collaborazione del Tesoro, più opportune e congrue forme di copertura per gli oneri ricadenti nell'anno finanziario 1979.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

Le somme indicate nella lettera c) del primo comma dell'articolo 2 della legge 9 febbraio 1979, n. 49, sono elevate a lire 195.340.000.000 per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di cui lire 31.340.000.000 riferibili al compenso annuale di fine esercizio, ed a lire 12.750.000.000 per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, di cui lire 2.110.500.000 riferibili al compenso annuale di fine esercizio.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1979 in lire 38.000.000.000 per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed in lire 1.950.000.000 per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si provvederà come segue:

per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con riduzione, rispettivamente, di lire 27.000.000.000, di lire 5.700 milioni, di lire 1.500.000.000, di lire 800 milioni e di lire 3.000.000.000 degli stanziamenti iscritti ai capitoli nn. 101, 108, 281, 284 e 427 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1979;

per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici con riduzione di lire 1.950.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo n. 101 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1979.

All'onere relativo all'anno 1980 valutato in complessive lire 40.000.000.000, di cui lire 38.000.000.000 per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e lire 2 miliardi per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si provvederà mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

Sugli stanziamenti recati dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1979 possono essere assunti impegni entro il termine di 20 giorni dalla data di pubblicazione della legge medesima sulla *Gazzetta Ufficiale*.